

REGOLAMENTO SULLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, tenendo conto delle previsioni dell'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 convertito in L. 148/2011 e dell'art. 13 comma 16 del D. L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.

Articolo 2. Istituzione e determinazione dell'aliquota

- A partire dall'anno di imposta 2012 viene istituita nel Comune di Coseano la addizionale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le aliquote di cui ai successivi commi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 comma 16 del D. L. 201/2011.

- Le aliquote dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a partire dall'anno 2013 sono stabilite:

- redditi da 0 a 15000 euro -----	0,4%
- redditi da 15001 a 28000 euro -----	0,5%
- redditi da 28001 a 55000 euro -----	0,6%
- redditi da 55001 a 75000 euro -----	0,7%
- redditi sopra 75001 euro-----	0,8%

- Le aliquote di cui al comma precedente si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

- Il termine per la variazione delle aliquote dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 3. Soggetto attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Coseano dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 4. Soggetto passivo

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando progressivamente a scaglioni le aliquote di cui al precedente articolo 2 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dei tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 5. Versamento dell'addizionale IRPEF

1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 1 del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143, della L. 27/12/2006 n. 296.

Art. 6. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a partire dal 01 gennaio 2012.